



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI**  
**SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

N. 6656/22 R.G. G.I.P.  
N. 3589/2022 R.G.. N.R.

Revoca del \_\_\_\_\_

Opposizione presentata  
in data \_\_\_\_\_  
da \_\_\_\_\_

N. 1452/2022 D.P.  
D.P. esecutivo il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ R.R.C.  
scheda il \_\_\_\_\_

**DECRETO PENALE DI CONDANNA**  
**art. 460 e segg. c.p.p**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari dott. ~~ssa~~ ANNA PERRELLI  
Letti gli atti del procedimento penale suindicato; esaminata la richiesta del Pubblico Ministero  
con la quale si chiede l'emissione di decreto penale nei confronti di:

**PEPE Nicola, nato a Bari il 29/10/1970 ed ivi residente**

**IMPUTATO**

per il reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p., perché PEPE Nicola, nelle circostanze che seguono, ledeva l'immagine delle società "LEDI SRL" e "LADISA SRL", entrambe controllate dalla holding "FINLAD SRL", corrente in Bari, e offendeva la reputazione di LADISA Sebastiano e SEBASTIO Francesco, il primo socio delle dette società, il secondo Presidente del CdA e rappresentante legale della "LADISA SRL" nonché Amministratore Unico della "LEDI SRL", società, quest'ultima, editrice della testata giornalistica "La Gazzetta del Mezzogiorno" fino alla data del 31 luglio 2021, epoca in cui veniva sospesa la pubblicazione cartacea del quotidiano.

Specificatamente, all'indomani (nel febbraio 2022) della ripresa della pubblicazione in edicola del detto quotidiano e della diffusione da parte della società "EDIME SRL", nuovo editore, della nota intitolata "Abbonamenti Gazzetta nuove iniziative in arrivo, ma estranei a quanto accaduto in passato" con la quale, in risposta ai lettori – vecchi abbonati – si comunicava di non aver ricevuto alcuna somma per gli abbonamenti stipulati dal precedente editore, il PEPE, capo servizio redazione online della Gazzetta del Mezzogiorno, screditava le società "LEDI SRL" e "LADISA SRL" commentando sulla propria pagina Facebook la detta nota con le seguenti espressioni "la BANDA BASSOTTI colpisce ancora? Qualcuno ci sta dicendo che gli abbonamenti alla Gazzetta del Mezzogiorno sono stati trasformati in buoni pasto farlocchi o voucher da mercato delle pulci? La nostra vicenda continua a riservare sempre DISGUSTOSE sorprese. PEZZENTII!!"

In BARI, il 24 febbraio 2022; querela dell'8 marzo 2022 a firma di SEBASTIO Francesco e LADISA Sebastiano

P

Ritenuto che dagli atti si desumono elementi di responsabilità a carico dell'imputato e rilevato che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p.;

Che è pienamente condivisibile il criterio con il quale il P.M. è addivenuto alla determinazione della pena finale;

Che la pena pecuniaria finale richiesta dal P.M. è congrua e proporzionale al fatto anche in relazione ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p.p.;

Rilevato che deve darsi avviso all'imputato della facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione a norma dell'art. 141 3° c. D. Lvo. 271/89;

Visto l'art. 460 c.p.p.;

#### P.Q.M.

Condanna l'imputato sopra generalizzato per il reato di cui sopra alla pena di € 300,00 di multa.

Ordina ----- delle cose sequestrate

(PENNA SOSPESA)

#### AVVERTE

che l'imputato può proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi; che l'imputato può chiedere con l'opposizione l'emissione del decreto di giudizio immediato ex art. 557 c.p.p.; il giudizio abbreviato - art. 438, 443 c.p.p. - o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. ; la sospensione del procedimento con messa alla prova, nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p., a norma dell'art. 464 bis c.p.p.; ovvero presentare ove ne ricorrano i presupposti, domanda di oblazione ai sensi dell'art. 141 comma 3 D.Lvo. 271/89; che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140 D. Lvo. 271/89); che l'imputato qualora non sia stato invitato prima, deve dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto, con dichiarazione resa nella Cancelleria di quest'Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata dal notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il decreto è stato notificato (art. 161 c.p.p.).

#### ORDINA

L'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, li 21/09/2022

Depositato in Cancelleria il 27/9/2022

IL CANCELLIERE

ADDETTO ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO  
Dott.ssa Notarnicola Madia

IL GIUDICE  
il Giudice per le Indagini Preliminari  
Dott.ssa Anna PERRELLI



N. 3589/2022 R.G.N.R. Mod. 21  
PM: Angela Maria MOREA



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari

**RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO PENALE DI CONDANNA**  
-artt. 459 c.p.p.-

Al Sig. Giudice per le indagini preliminari  
Tribunale di BARI

- Il Vice Procuratore Onorario nella persona del dott. Francesco Mazzoli,
- vista la delega ex. Art. 72, comma 1° lettera C), del R. D. 30 gennaio 1941 n. 12, come sostituito dall'art. 23 del D. L.vo n. 15/98;
  - presa visione degli atti relativi al procedimento penale su indicato, nei confronti di:

**PEPE Nicola**, nato a Bari il 29/10/1970 ed ivi residente alla via Argiro nr. 7

### IMPUTATO

per il reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p., perché PEPE Nicola, nelle circostanze che seguono, ledeva l'immagine delle società "LEDI SRL" e "LADISA SRL", entrambe controllate dalla holding "FINLAD SRL", corrente in Bari, e offendeva la reputazione di LADISA Sebastiano e SEBASTIO Francesco, il primo socio delle dette società, il secondo Presidente del CdA e rappresentante legale della "LADISA SRL" nonché Amministratore Unico della "LEDI SRL", società, quest'ultima, editrice della testata giornalistica "La Gazzetta del Mezzogiorno" fino alla data del 31 luglio 2021, epoca in cui veniva sospesa la pubblicazione cartacea del quotidiano.

Specificatamente, all'indomani (nel febbraio 2022) della ripresa della pubblicazione in edicola del detto quotidiano e della diffusione da parte della società "EDIME SRL", nuovo editore, della nota intitolata "Abbonamenti Gazzetta nuove iniziative in arrivo, ma estranei a quanto accaduto in passato" con la quale, in risposta ai lettori - vecchi abbonati - si comunicava di non aver ricevuto alcuna somma per gli abbonamenti stipulati dal precedente editore, il PEPE, capo servizio redazione online della Gazzetta del Mezzogiorno, screditava le società "LEDI SRL" e "LADISA SRL" commentando sulla propria pagina Facebook la detta nota con le seguenti espressioni "la BANDA BASSOTTI colpisce ancora? Qualcuno ci sta dicendo che gli abbonamenti alla Gazzetta del Mezzogiorno sono stati trasformati in buoni pasto farlocchi o voucher da mercato delle pulci? La nostra vicenda continua a riservare sempre DISGUSTOSE sorprese. PEZZENTI!!"

In BARI, il 24 febbraio 2022; querela dell'8 marzo 2022 a firma di SEBASTIO Francesco e LADISA Sebastiano

Ritenuto

1. che l'esame degli atti e le investigazioni compiute convincono della responsabilità dell'imputato;
2. che per il reato per il quale si procede deve applicarsi soltanto la pena pecuniaria nella misura sotto specificata;
3. che è possibile effettuare la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria in quanto non sussistono nella specie né limiti soggettivi, né oggettivi previsti rispettivamente dagli artt. 59 e 60 della L. 689 del 1981.

Visto l' art. 459 c.p.p.,

CHIEDE

emetersi, nei confronti del suddetto imputato, decreto penale di condanna alla pena pecuniaria di **€ 300,00 di multa**, oltre le spese processuali, così determinata:


- pena base = € 600,00 di multa;
- diminuzione ex art. 459 c.p.p. = € 300,00 di multa.

Con i benefici di legge di cui sia meritevole.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 10 AGO 2022

Il Vice Procuratore Onorario  
Francesco Mazzoli



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Bari

Depositato in Segreteria  
oggi 10/08/2022

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
dott.ssa Federica Melorio

